Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 17 dicembre 1942 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — ; Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — ; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"*, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1420.

Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Contenuto della legge.

La presente legge stabilisce le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia per la parte che non sia già regolata da disposizioni ivi vigenti.

Art. 2.

Definizione degli ebrei.

Con la parola ebrei sono denominati nella presente legge i cittadini italiani, tanto metropolitani che libici, di razza ebraica.

Art. 3.

Appartenenza di cittadini italiani libici alla razza ebraica.

Ad ogni effeto di legge è considerato di razza ebraica il cittadino italiano libico:

1° che alla data del 1° gennaio 1942-XX professasse la religione ebraica, o fosse iscritto ad una comunità israelitica della Libia, o facesse in qualsiasi modo manifestazioni di ebraismo;

2° che sia nato da genitori o da padre di religione ebraica, salvo che egli non professi la religione mussulmana da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX;

3° che, essendo ignoto il padre, sia nato da madre di religione ebraica, salvo che egli professi da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX la religione mussulmana.

Per quanto riguarda l'appartenenza dei cittadini italiani metropolitani alla razza ebraica, rimane fermo il disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274.

Art. 4.

Denunzia di appartenenza alla razza ebraica.

L'appartenenza alla razza ebraica del cittadino italiano libico, fermo per l'ebreo cittadino italiano metropolitano il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve essere denunciata entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sia dall'interessato che dal presidente della comunità israelitica competente per territorio ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Contro il provvedimento di attribuzione del cittadino italiano libico alla razza ebraica, è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica della annotazione suddetta, al Governatore generale che decide definitivamente, sentito il parere di una Commissione composta dal Procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte di appello di Tripoli, dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista e dal Direttore degli affari politici.

Tutti gli estratti dei registri indicati nel comma primo ed i certificati relativi debbono fare menzione della annotazione di appartenenza alla razza ebraica.

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o ad autorizzazioni della pubblica autorità.

I presidenti delle comunità israelitiche e tutti coloro che contravvengono agli obblighi imposti dal presente articolo sono puniti con l'arresto fino ad un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 5.

Esclusione dal servizio militare. Precettazione civile.

Gli ebrei in Libia, tanto cittadini italiani metropolitani che libici, possono, in tempo di guerra o in occasione di operazioni di polizia, essere mobilitati civilmente, secondo le leggi ivi vigenti, e precettati a scopo di lavoro, fermo rimanendo il divieto di prestare servizio militare in pace ed in guerra ai sensi dell'art. 10, lettera *a*) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 6.

Limitazione della tutela, della curatela e della patria potestà.

Fermo restando il disposto dell'art. 10 lettera *b*) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, gli ebrei cittadini italiani metropolitani e libici non possono esercitare in Libia l'ufficio di tutore o curatore di minorenni od incapaci appartenenti a religione diversa da quella ebraica e che siano cittadini italiani metropolitani e libici.

La privazione della patria potestà nell'ipotesi prevista dall'art. 11 del Regio decreto-legge suddetto è disposta dal giudice tutelare anche per i figli cittadini italiani libici, su istanza degli interessati o del pubblico ministero, o qualora trattisi di figli appartenenti alla religione mussulmana, del Cadi.

Art. 7.

Domestici di ebrei.

Oltre il divieto di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, gli ebrei in Libia non possono avere alle proprie dipendenze domestici professanti la religione mussulmana.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 8.

Cognomi e nomi.

La legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, concernente disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, si applica anche ai cittadini italiani libici di razza ebraica.

I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani libici di razza ebraica sono disposti con decreto del Governatore generale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani metropolitani di razza ebraica residenti in Libia, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

I genitori cittadini italiani libici di razza ebraica non possono imporre ai loro figli nomi non ebraici.

I cittadini italiani libici di razza ebraica non possono tradurre o sostituire i loro nomi ebraici con nomi di apparenza cristiana o mussulmana.

Coloro che avessero già assunto nomi non ebraici debbono, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, riassumere l'originario nome ebraico.

S'intendono per nomi ebraici i nomi usati esclusivamente dagli ebrei, anche se tratti da lingua diversa dall'ebraica.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 9.

Limitazioni aziendali e immobiliari.

Gli ebrei in Libia non possono:

a) essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo di aziende dichiarate, a termini del R. decreto-legge 18 novembre 1939-XVIII, n. 2488, e del R. decreto 18 luglio 1930-VIII, n. 1455, interessanti la difesa dello Stato;

b) essere proprietari o gestori di aziende di qualunque natura che impieghino oltre venti persone, nè avere di dette aziende la direzione o, trattandosi di società, esercitarvi le funzioni di amministratore o di sindaco;

c) essere proprietari di terreni il cui valore complessivo ecceda le lire trecentomila (300.000) tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d'Albania, negli altri territori dell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani;

d) essere proprietari di fabbricati o di aree edilizie il cui valore complessivo ecceda le lire cinquecentomila (500.000) tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d'Albania, negli altri territori dell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani;

e) prestare comunque la loro opera in aziende che interessano la difesa della Nazione;

f) essere beneficiari di concessioni demaniali siano agricole che forestali o minerarie.

Le concessioni in corso di esecuzione sono revocate.

Ai concessionari è rimborsata la somma spesa utilmente, da determinarsi ad insindacabile giudizio del Governo, in base a calcolo estimativo effettuato dagli uffici tecnici competenti rispettivamente per le concessioni agricole o forestali e per le concessioni minerarie.

Art. 10.

Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare.

È istituito un ente, al quale deve essere trasferita la parte di patrimonio immobiliare eccedente ai limiti consentiti agli ebrei.

L'ente anzidetto è denominato « Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare », ha la sede in Tripoli, ed ha il compito di provvedere all'acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni indicati nel primo comma.

L'Ente è amministrato da un consiglio così composto:

dal presidente, nominato dal Ministro per l'Africa Italiana, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con il Ministro per le finanze;

dal Segretario generale del Governo della Libia o da persona da lui delegata;

dal Primo presidente della Corte di appello di Tripoli;

dall'Ispettore del Partito Nazionale fascista per la Libia;

dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari;

dall'avvocato dello Stato della Libia;

dal direttore della Banca d'Italia di Tripoli.

Il collegio dei sindaci è formato da un consigliere della Corte dei conti, dal ragioniere capo della Ragioneria del Governo e dal segretario del Comitato corporativo della Libia.

Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente a norma del primo comma del presente articolo, è fatto con speciali certificati trentennali all'interesse del quattro per cento che l'Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.

I titoli avranno corso soltanto in Libia.

Le norme per il funzionamento dell'Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare saranno emanate dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 11.

Altre limitazioni di attività economiche.

In Libia gli ebrei non possono:

a) essere proprietari o gestori di aziende di credito e di assicurazione;

b) essere proprietari o gestori di aziende di navigazione, di trasporti e di spedizione;

c) esercitare il commercio di importazione ed esportazione;

d) esercitare il commercio all'ingrosso;

e) far parte di cooperative;

f) essere proprietari di case di produzione, di noleggio e distribuzioni di pellicole cinematografiche;

g) essere proprietari di imprese ed agenzie di teatri e di spettacoli;

h) essere proprietari di periodici ed agenzie di informazioni e di stampa di opere non strettamente confessionali;

i) esercitare qualsiasi attività nella radiodiffusione.

Per ragioni di pubblico interesse il Governatore generale, sentito l'Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, può consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) di durata non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'esercizio da parte degli ebrei delle professioni di mediatore, piazzista, procacciatore di affari, nonchè di rappresentante ai sensi degli articoli 2203 e 2209 del Codice civile, è sottoposto a speciale autorizzazione del Governo. Uguale autorizzazione è necessaria per gli enti in cui siano rappresentati interessi ebraici e che esercitano le suddette attività.

Le società nelle quali siano comunque rappresentati interessi ebraici non possono esercitare le attività elencate nel primo comma del presente articolo.

I contravventori alle norme suddette sono puniti con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda sino a lire ventimila.

Art. 12.

Controllo di società ed enti.

L'esercizio in Libia di ogni altra attività industriale e commerciale da parte di società e altri enti in cui siano rappresentati notevoli interessi di ebrei, nonchè l'esercizio delle stesse da parte di ebrei, oltre che alle limitazioni previste ed alle condizioni poste da leggi e disposizioni vigenti in Libia, è sottoposto al controllo del Governo.

Art. 13.

Disciplina dell'esercizio delle professioni.

La legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, concernente la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica, integrata per quanto riguarda la professione di attuario dall'art. 20 della legge 9 febbraio 1942-XX, n. 194, è estesa alla Libia con le seguenti modificazioni ed adattamenti:

1° le norme riguardanti i cittadini italiani metropolitani di razza ebraica sono estese ai cittadini italiani libici di razza ebraica;

2° per due anni dall'entrata in vigore della presente legge è consentito ai professionisti di razza ebraica di assistere i cittadini italiani con statuto personale e successorio mussumano ed i cittadini italiani libici di religione mussulmana, oltre le persone appartenenti alla razza ebraica;

3° la Commissione distrettuale prevista dall'art. 12 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, è composta dal Primo presidente della Corte di appello di Tripoli o da un magistrato della Corte medesima da lui delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Governo, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista e da un rappresentante dell'Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Governatore generale.

4° oltre che nei casi previsti dall'art. 20 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, la cancellazione dall'elenco speciale dei professionisti di razza ebraica è effettuata anche in seguito all'applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1104;

5° le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali della Libia, per il funzionamento della Commissione di cui al precedente n. 3 e di quella di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, sono emanate dal Procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte di appello di Tripoli;

6° ai componenti la Commissione centrale prevista dall'art. 16 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, ne è aggiunto uno, designato dal Ministro per l'Africa Italiana, quando si tratti di ricorsi contro provvedimenti adottati dalla Commissione di cui ai commi precedenti;

7° i termini previsti dagli articoli 6 e 24 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, decorrono dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Art. 14.

Pubblicazioni di ebrei.

È proibita agli ebrei qualsiasi pubblicazione di carattere non strettamente confessionale anche su periodici.

Le pubblicazioni fatte in deroga al precedente comma sono confiscate ed i contravventori, nonchè coloro che le stampano, le mettono in commercio o le diffondono, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art. 15.

Difesa della razza nella scuola.

Il R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, concernente l'integrazione ed il coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98, si applica in Libia, anche nei confronti dei cittadini italiani libici di razza ebraica, con i seguenti adattamenti;

1° nelle scuole per mussulmani della Libia non possono essere iscritti ebrei;

2° le scuole elementari di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, verranno istituite in Libia nelle località in cui il numero dei fanciulli di razza ebraica dai 6 ai 12 anni, anche se i loro genitori abbiano conservata la cittadinanza o la sudditanza straniera, sia superiore a 20;

3° le attribuzioni deferite dall'art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, al Ministro per l'educazione nazionale e al Provveditore agli studi, sono esercitate per la Libia rispettivamente dal Ministro per l'Africa Italiana e dal Sopraindente scolastico;

4° la concessione del beneficio del valore legale degli studi e degli esami prevista dall'art. 6 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, verrà deliberata dal Ministro per l'Africa Italiana, a favore delle scuole ebraiche che si trovino nelle condizioni stabilite, limitatamente agli alunni interni, senza che peraltro si richieda alle stesse la qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio, la quale non è prevista per le scuole della Libia, e fatta ecce-

zione per gli esami di maturità e di abilitazione che hanno luogo solo negli istituti governativi;

5° in deroga all'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato a istituire un ruolo locale riservato a maestri di razza ebraica per provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari della Libia per alunni di razza ebraica.

Nelle scuole suddette, ai posti che non sia possibile coprire con maestri di ruolo, provvede, di anno in anno, il Governo della Libia mediante maestri provvisori.

Art. 16.

Esercizio del culto. Comunità israelitiche.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le attività delle comunità israelitiche in Libia secondo le disposizioni vigenti. Tuttavia:

1° è soppresso il terzo comma dell'art. 4 delle norme per il funzionamento delle comunità israelitiche della Cirenaica, approvate con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957;

2° è inibito alle comunità israelitiche della Libia l'acquisto a qualunque titolo di beni immobili fuorchè per riconosciute esigenze di culto o per pubblica assistenza ai membri bisognosi delle comunità stesse, previo consenso del Governo della Libia;

3° è soppresso il terzo comma dell'art. 1 delle norme approvate con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957, per il quale le comunità israelitiche della Libia fanno parte della Unione delle comunità israelitiche italiane;

4° le attuali comunità israelitiche di Tripoli e di Bengasi comprendono fra i loro iscritti esclusivamente gli ebrei cittadini italiani libici. Il loro rabbino capo deve essere un cittadino italiano libico;

5° per gli ebrei cittadini italiani metropolitani residenti in Libia è costituita in Tripoli una comunità israelitica speciale, regolata dalle norme che saranno emanate con decreto Reale ai sensi dell'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

6° oltre alle attuali comunità israelitiche di Tripoli e di Bengasi ed a quella prevista al n. 5, nessuna altra comunità israelitica può essere creata in Libia;

7° il Governatore generale è autorizzato a revocare le deleghe date alle comunità israelitiche per l'esercizio di funzioni pubbliche in applicazione di leggi e regolamenti.

Art. 17.

Personale di razza ebraica dipendente da enti pubblici.

Fermo il disposto dell'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nulla è innovato in ordine alle cariche ebraiche ed ai ruoli locali di ebrei sia metropolitani che libici, occorrenti in Libia per l'Amministrazione civile e giudiziaria e per l'istruzione delle collettività ebraiche.

Previo consenso del Ministro per l'Africa Italiana, il Governatore generale può autorizzare amministrazioni ed enti civili a tenere in servizio il personale metropolitano e libico di razza ebraica d'ordine e salariato, il quale sarà iscritto in speciali ruoli locali.

Art. 18.

Discriminazione.

Per i cittadini italiani libici di razza ebraica, la discriminazione prevista dagli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è disposta, secondo i criteri ivi indicati, e tenendo conto anche di speciali benemerenze acquisite durante l'attuale stato di guerra, dal Governatore generale, e la dichiarazione relativa è fatta con suo decreto non soggetto ad alcun gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale, udita una Commissione costituita dal Segretario generale del Governo, che la presiede, dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista, dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari.

La discriminazione conferita dal Ministro per l'interno a tenore degli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dal Governatore generale a norma del comma precedente, esclude in Libia il discriminato dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 13, lettera *h*) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dell'art. 9, esclusa la lettera *a*), della presente legge.

Il Governatore generale ha la facoltà, caso per caso, sentito l'Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, di sospendere nei riguardi dei discriminati le limitazioni previste dall'art. 11 della presente legge.

Art. 19.

Risoluzione delle controversie.

Le controversie relative all'applicazione della presente legge sono risolte, caso per caso, con provvedimento insindacabile del Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 20.

Ebrei stranieri e apolidi.

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche per gli ebrei stranieri e apolidi assimilando i cittadini ai cittadini italiani metropolitani di razza ebraica, e i sudditi e protetti ai cittadini italiani libici di razza ebraica.

Art. 21.

Prima denuncia e valutazione degli immobili.

Per la prima applicazione dell'art. 9 gli ebrei, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno denunziare agli uffici delle imposte del luogo ove hanno la residenza gli immobili di loro pertinenza, sia a titolo di proprietà piena o nuda, sia a titolo di concessione perpetua, secondo i contratti di natura locale. Non sono compresi tra gli immobili quelli adibiti ad uso industriale o commerciale, se il proprietario o il concessionario sia anche il titolare dell'azienda cui essi sono destinati nonchè quelli per cui sono in corso procedure di esecuzione immobiliare.

Il valore del patrimonio immobiliare è accertato da due Commissioni di nomina governatoriale, costituite, una a Tripoli, per le provincie di Tripoli e Misurata e per il territorio del Sahara libico, ed una a Bengasi, per le provincie di Bengasi e Derna, composte dai rispettivi procuratori delle imposte, titolari degli uffici, dai procuratori del Registro, capi degli uffici, e da un tecnico degli uffici fondiari.

La valutazione viene effettuata in base alla media dei valori venali in comune commercio risultanti dalle contrattazioni dell'ultimo triennio precedente il 10 giugno 1940-XVIII, riflettenti gli immobili oggetto di stima o, in mancanza, da quelle relative ad altri immobili ubicati nella stessa località ed in analoghe condizioni dei primi o ad essi comparabili. A tal fine sarà tenuto conto dei documenti autentici esistenti presso pubblici uffici.

Tale valutazione è fatta con riguardo alla consistenza complessiva dei beni alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui successivamente vi siano stati trapassi di proprietà a titolo oneroso o gratuito — salvo per questi ultimi, le eventuali deroghe previste da particolari disposizioni — per atti tra vivi, o *mortis causa*, o per espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 22.

Ricorsi contro le valutazioni.

Contro le valutazioni fatte in base all'art. 21 è ammesso ricorso da parte degli interessati entro sessanta giorni dalla notificazione di esso.

Il ricorso è giudicato insindacabilmente da una Commissione di nomina governatoriale con sede presso la Corte di appello di Tripoli, e composta dal Primo presidente della Corte medesima, o da un suo delegato, che la presiede, da un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche del Governo e da un ingegnere designato dall'Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia, se trattisi di immobili urbani; se trattisi di immobili rustici i due membri sono un ispettore dell'Ispettorato agrario del Governo ed un dottore in agraria designato dall'Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia. Alla Commissione possono in determinati casi essere aggregati due esperti scelti dal presidente.

Le spese occorrenti per il funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante e vengono liquidate con provvedimento del Presidente, non soggetto ad impugnazione.

Art. 23.

Decorrenza e sfera territoriale di applicazione della legge.

La presente legge, che si applica anche nel territorio del Sahara libico, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — VIDUSSONI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1421.

Disciplina della raccolta e del commercio della digitale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le date d'inizio e di fine della raccolta delle foglie di digitale (*Digitalis purpurea L.*) che segnano il periodo di « tempo balsamico », sono annualmente stabilite, per le diverse zone, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, sentiti l'esperto erborista provinciale ed un farmacologo. Tali date sono rese pubbliche a cura dei Comuni interessati.

Fuori del periodo suddetto la raccolta è vietata.

Art. 2.

Il raccoglitore, che deve essere munito della carta di autorizzazione prevista dalla legge 6 gennaio 1931-IX, n. 99, è obbligato a consegnare giornalmente il prodotto raccolto alle persone, ditte od enti di cui al successivo art. 4.

E' vietato l'insaccamento delle foglie, le quali debbono essere tenute in cesti e non pressate, dal momento della raccolta a quello della consegna.

Art. 3.

L'essiccamento delle foglie di digitale, anche di quelle che saranno eventualmente stabilizzate, deve farsi al coperto, al riparto dei raggi del sole, o mediante essiccatoio, a cura delle persone, ditte od enti autorizzati all'acquisto. Ogni altro sistema è vietato.

L'attrezzatura tecnica prescritta per lo essiccamento delle foglie di digitale è accertata annualmente dallo ispettore provinciale dell'agricoltura di concerto con l'esperto erborista provinciale.

Avvenuto l'accertamento, l'ispettore provinciale dell'agricoltura nel fissare il « tempo balsamico » provvede a comunicare ai Comuni interessati per la relativa pubblicazione, i nominativi delle persone, ditte od enti che sono stati autorizzati all'acquisto delle foglie fresche di digitale, di cui al successivo art. 4, nonchè a precisare le località ove la consegna deve avvenire.

Art. 4.

Possono acquistare il prodotto:

a) i farmacisti o diplomati in erboristeria;

b) le ditte o gli enti che hanno come direttore tecnico un laureato o un diplomato di cui alla lettera precedente.

L'Ufficio provinciale dell'ente economico dell'agricoltura può organizzare nelle provincie produttrici la raccolta collettiva e la preparazione del prodotto secondo le norme della presente legge, e sempre quando alle operazioni di preparazione sia preposto un farmacista od un diplomato in erboristeria.

Art. 5.

Il Ministero delle corporazioni, d'intesa con quelli dell'agricoltura e foreste e dell'interno, sentita la Corporazione competente, fissa tempestivamente i prezzi di raccolta e di vendita all'ingrosso dei vari tipi di digitale di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Art. 6.

E' vietato il commercio di digitale che non corrisponda ai tipi ed alle caratteristiche fissate nella tabella annessa alla presente legge. La norma che precede si applica anche alla digitale destinata alla esportazione.

Le partite di foglie di digitale non possono essere esportate se non sono accompagnate da un attestato redatto dall'ispettore dell'agricoltura della provincia ove ha sede la persona, ditta od ente che intende esportare il prodotto, e dal quale risulti che le partite anzidette corrispondono ai tipi ed alle caratteristiche di cui alla tabella annessa alla presente legge. Tale attestato deve essere controfirmato dall'esperto erborista della stessa provincia.

Art. 7.

La digitale destinata alla vendita all'ingrosso od al dettaglio, oltre a corrispondere ad uno dei tre tipi stabiliti nella tabella annessa alla presente legge, deve essere confezionata: per il tipo « foglie stese » in pacchetti leggermente compressi da porsi in recipienti di latta, cartone o legno foderati di carta impermeabile turchina; per il tipo « foglie in sorte » alla rinfusa, in recipienti foderati di carta impermeabile turchina; per il tipo « foglie di scarto » è ammesso l'imballo in sacchi, sacchiere o balle pressate.

Il prodotto deve essere confezionato in modo che non sia possibile estrarlo senza infrangere l'involucro della confezione (sigillatura).

Sull'involucro debbono essere direttamente impressi, in modo indelebile, il nome e l'indirizzo della persona, ditta od ente che ha confezionato il prodotto, nonchè il tipo e la data di produzione.

La digitale stabilizzata deve portare, inoltre, l'indicazione che è stabilizzata, ed altresì il titolo in principio attivo.

Dopo un anno dalla data di produzione riportata sull'involucro i tipi « foglie stese » e « foglie in sorte » non stabilizzate devono includersi, a tutti gli effetti, nel tipo « foglie di scarto ».

Art. 8.

La digitale di provenienza estera deve corrispondere ai tipi « foglie stese » e « foglie in sorte ».

Art. 9.

La digitale destinata al commercio interno o alla esportazione è sottoposta al controllo di Stato, che viene esercitato dal Ministero dell'interno - Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TIPI DELLA DIGITALE COMMERCIALE

	COLORE DELLE FOGLIE		ODORE	LAMINA FOGLIARE		Perdita massima di peso all'essiccamento (a 100°)	Contenuto minimo in digitossina	Residuo massimo della calcinazione	Polvere e frantumi di foglie (tolleranza)	Corpi estranei e foglie di altra qualità (tolleranza)
	pagina superiore	pagina inferiore		lunghezza minima	larghezza minima					
TIPO *A*										
Foglie stese.	verde cupo	verde chiaro	quasi inodore	cm. 18	cm. 8	3 %	0,2 %	13 %	1 %	—
TIPO *B*										
Foglie in sorte	verde cupo	verde chiaro	quasi inodore	—	—	3 %	0,2 %	13 %	5 %	—
TIPO *C*										
Foglie di scarto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 %

LEGGE 31 ottobre 1942-XXI, n. 1422.

Modificazioni agli articoli 9 e 10 del vigente testo unico delle disposizioni legislative sugli ufficiali di complemento della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, quali risultano dall'art. 6 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 649, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 9. — *Ufficiali del Genio navale di complemento.* Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento nel Corpo del genio navale i cittadini che abbiano conseguito la laurea in ingegneria.

Per la nomina a maggiore i concorrenti devono avere almeno 20 anni di esercizio professionale ed avere esercitato le funzioni di direttore di uno dei principali cantieri o stabilimenti nazionali.

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono avere almeno, rispettivamente, 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

« Art. 10. — *Ufficiali del Genio navale di complemento D. M.*

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale del Genio navale di complemento D. M. i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di macchinista navale in prima.

Per la nomina a maggiore i concorrenti devono aver tenuto per non meno di cinque anni, di cui almeno uno in navigazione fuori del Mediterraneo, la direzione di macchina su piroscafi adibiti a servizi di passeggeri di stazza lorda non inferiore a 7000 tonnellate e con apparato motore di potenza non inferiore ad 8000 cavalli.

Per la nomina a capitano i concorrenti devono aver compiuto sette anni d'imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno tre in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi e due come direttore di macchina ovvero almeno cinque in servizio di capo guardia in macchina su unità mercantili di stazza lorda non inferiore alle 7000 tonnellate e con apparato motore di potenza non inferiore ad 8000 cavalli, appartenenti a Compagnie di navigazione aventi un proprio organico.

Per la nomina a tenente ed a sottotenente i concorrenti devono aver compiuto, rispettivamente, quattro e tre anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno uno in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi.

Per il conferimento dei gradi di ufficiale inferiore il servizio di macchina deve essere compiuto in navigazione almeno di gran cabotaggio.

La direzione ed il servizio di capo guardia in macchina, compiuti su Regie navi, escluse quelle di uso locale, sono computati agli effetti del raggiungimento dei periodi di servizio previsti dal presente articolo.

Il servizio di macchina compiuto su piroscafi, o rimorchiatori in servizio di porto, o su navi a vapore per le quali non sia obbligatoria, a norma di legge, la presenza di un macchinista in prima, non è valido agli effetti del conferimento delle nomine sopra indicate.

L'aver frequentato, con esito favorevole, la sezione per il perfezionamento dei macchinisti navali del Regio istituto superiore navale di Napoli sarà tenuto in particolare conto dalla Commissione di avanzamento nello stabilire la graduatoria di cui all'art. 3 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 31 ottobre 1942-XXI, n. 1423.

Norme circa il deposito di oggetti e denaro appartenenti ad infermi ricoverati e deceduti negli ospedali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le cose giacenti presso gli ospedali ed altri istituti di cura contemplati dal R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631, depositate dagli infermi ivi ricoverati e successivamente deceduti, debbono essere tenute a disposizione degli aventi diritto per il periodo di mesi sei, dal giorno della morte del depositante, se consistano in effetti d'uso, e per il periodo di anni tre, se consistano in valori ed oggetti preziosi.

Trascorsi i termini di cui al precedente comma, senza che gli aventi diritto abbiano richiesto le cose depositate, il diritto alla consegna delle cose si estingue e l'istituto depositario acquista la proprietà delle cose medesime.

Resta ferma l'osservanza di ogni altra disposizione relativa al contratto di deposito contenuta nel Codice civile, non contrastante con la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 13 novembre 1942-XXI, n. **1424**.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1942-XX, n. 645, riguardante disposizioni concernenti gli atti di alienazione costitutivi o traslativi di diritti reali sui beni immobili situati nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 maggio 1942-XX, n. 645, riguardante disposizioni concernenti gli atti di alienazione costitutivi o traslativi di diritti reali sui beni immobili situati nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1942-XXI, n. **1425**.

Istituzione di un Alto Commissariato militare per il porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito alle dipendenze del Comando Supremo e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, un Alto Commissariato militare per il porto di Napoli, al quale è preposto un ufficiale ammiraglio.

Art. 2.

All'Alto Commissario militare del porto di Napoli sono attribuiti tutti i poteri attualmente spettanti alle autorità civili e militari nell'ambito del porto stesso. Egli esercita tali poteri direttamente o per mezzo delle predette autorità.

Art. 3.

Nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti, l'Alto Commissario militare del porto di Napoli ha facoltà di emanare ordinanze di polizia militare.

Art. 4.

L'Alto Commissario militare del porto di Napoli ha facoltà di disporre la esecuzione delle opere che egli ritenga necessarie per il funzionamento dei servizi del porto e per le esigenze della difesa militare, designando l'Amministrazione che vi deve provvedere.

All'esecuzione delle opere predette si procede anche in deroga alle disposizioni vigenti. La spesa relativa è a carico dell'Amministrazione della Regia marina.

Art. 5.

Il presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1942-XXI.

Nomina dell'Ammiraglio di Squadra Falangola Mario ad Alto Commissario militare per il porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Regio decreto-legge 13 dicembre 1942-XXI, n. 1425, riguardante l'istituzione di un Alto Commissariato militare per il porto di Napoli;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ammiraglio di Squadra Falangola Mario, patrizio di Sorrento, è nominato Alto Commissario militare per il porto di Napoli.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GORLA — HOST VENTURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1942-XXI
Registro 26 *Finanze, foglio* 102. — GIANNINI

(4634)

REGIO DECRETO 18 ottobre 1942-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, dei motopescherecci « Agata Madre » e « Balear ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940-XVIII, registro n. 11 Marina, foglio n. 406, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Agata Madre*: dalle ore 24 del 31 luglio 1942;

Motopeschereccio *Balear*: dalle ore 24 dell'11 luglio 1942.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1942-XXI
Registro n. 13 Marina, foglio n. 474.

(4450)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1942-XXI.

Temporanea importazione di acido carbonico compresso (ghiaccio secco).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione;

Visto il parere favorevole espresso, nella riunione del 27 ottobre 1942-XX, dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, numero 2209;

Determina:

Art. 1.

È consentita la temporanea importazione di acido carbonico compresso (ghiaccio secco), occorrente per il trasporto di prodotti congelati, destinati alla esportazione.

Art. 2.

La concessione sarà valevole per sei mesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(4626)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1942-XXI.

Temporanea importazione di tritolo, gommalacca sintetica, paraffina bianca, acido nitrico, sughero, carta e lavori di carta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione;

Visto il parere favorevole espresso, nella riunione del 27 ottobre 1942-XX, dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, numero 2209;

Determina:

Art. 1.

È consentita la temporanea importazione di tritolo, gommalacca sintetica, paraffina bianca, acido nitrico, sughero, carta e lavori di carta per la fabbricazione di esplosivi da esportare.

Art. 2.

La concessione sarà valevole per sei mesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli scambi e per le valute
RICCARDI

(4627)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1942-XXI.

Disciplina del trasporto degli effetti postali, dei bagagli e dei pacchi agricoli sugli autoservizi di linea.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 28 settembre 1939-XVII, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata;

Ritenuto che in dipendenza dell'attuale stato di guerra viene frequentemente richiesto sugli autoservizi di linea il trasporto di bagagli e pacchi agricoli in misura superiore al carico massimo stabilito per ciascuna autovettura;

Che pertanto è necessario disciplinare il trasporto stesso anche in deroga alle clausole degli atti di concessione;

Vista la legge 24 marzo 1942-XX, n. 398, recante norme per la limitazione, durante la guerra, della circolazione degli autoveicoli e per la disciplina dei servizi pubblici di trasporto;

Decreta:

Art. 1.

Il peso complessivo degli effetti postali, bagagli e pacchi agricoli ammessi al trasporto sulle autovetture adibite ad autoservizi di linea non deve superare il carico massimo stabilito nel verbale di collaudo delle autovetture medesime.

Nell'interno delle autovetture deve essere apposta una targa o un cartello contenente l'indicazione di detto carico massimo.

Art. 2.

Entro il limite di peso complessivo di cui al primo comma dell'articolo precedente, per l'accettazione del trasporto deve essere osservato il seguente ordine di precedenza:

1° effetti postali;
2° bagagli;
3° pacchi agricoli.

Art. 3.

I bagagli devono essere normalmente accompagnati dal viaggiatore. Ciascun viaggiatore può portare con sè bagagli per un peso complessivo non superiore a venti chilogrammi.

Dopo soddisfatte le richieste di trasporto di effetti postali e di bagagli accompagnati dal viaggiatore, possono essere accettati, qualora vi sia disponibilità entro il limite di carico massimo ammissibile, anche bagagli non accompagnati e pacchi agricoli.

Art. 4.

Sulle autovetture adibite ad autoservizi di linea è vietato il trasporto di cani, di biciclette e di oggetti ingombranti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1942-XXI

Il Ministro: HOST VENTURI

(4586)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1942-XXI.

Disciplina del mercato delle castagne e delle relative farine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 150 del 26 giugno 1942-XX) relativo alla disciplina del mercato dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 146 del 22 giugno 1942-XX) relativo alla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione ed immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

Ritenuta la necessità di sottoporre alla disciplina del decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX il mercato delle castagne fresche, castagne secche, castagne infornate e comunque conservate e delle farine di castagne in determinate Provincie;

Decreta:

Art. 1.

La disciplina del mercato dei prodotti ortofrutticoli di cui al decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX è stabilita per le castagne fresche, nonchè per le castagne secche, castagne infornate e comunque conservate e per le farine di castagne, nelle seguenti provincie di esportazione:

Aosta, Cuneo, Torino, Vercelli, Novara, Genova, Imperia, Savona, Brescia, Sondrio, Udine, Bologna, Modena, Parma, Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Pistoia, Siena, Ascoli-Piceno, Rieti, Viterbo, L'Aquila, Avellino, Napoli, Salerno, Potenza, Catanzaro e Cosenza.

Art. 2.

L'elenco delle Provincie, di cui al precedente art. 1, sostituisce quello stabilito, per le castagne fresche, nella tabella allegata al decreto Ministeriale 16 giugno 1942-XX.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni stabilite, per le castagne secche e per le farine di castagne, dal decreto Ministeriale 17 giugno 1942-XX e tutte le altre che siano contrarie e incompatibili con quelle di cui al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4623)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 565 del 3 dicembre 1942 relativo ai prezzi degli imballaggi di legno

Facendo riferimento alla circolare P. 485 dell'8 settembre c. a. riguardante i prezzi degli imballaggi per i prodotti ortofrutticoli il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 565 del 3 dicembre c. a. ha disposto che i prezzi massimi applicabili per i suddetti imballaggi siano ancora e fino a nuovo ordine quelli previsti dalla suddetta circolare P. 485.

(4631)

152° Elenco dei decreti di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1942-XXI, registro 26 Corporazioni, foglio 134, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Gagliano », sita in territorio del comune di Barberino di Mugello, provincia di Firenze, accordata con decreto Ministeriale 5 maggio 1936-XIV, per la durata di anni venti ai signori Alessandro Vannucci e Aldo Brunori, è intestata al solo nome del signor Aldo Brunori.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1942, registro 26 Corporazioni, foglio 198, con il quale al conte Gaddo della Gherardesca, domiciliato in Castagneto Carducci, è concessa la facoltà di coltivare i giacimenti di minerali di ferro (scorie ferrifere), siti in località denominata « Piano del Casone », in territorio del comune di Castagneto Carducci, provincia di Livorno, per la durata di anni cinque.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1942, registro 26 Corporazioni, foglio 199, con il quale ai signori Salvo Antonino, Salvo Pasquale di Antonino e Messina Giovanni, rappresentati dal signor Salvo Pasquale, domiciliato in Cattolica Eraclea, è concessa la facoltà di coltivare il giacimento di salgemma, sito in località denominata « Salina », in territorio del comune di Cattolica Eraclea, provincia di Agrigento, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1942, registro 26 Corporazioni, foglio 136, con il quale alla Soc. an. Commerciale e mineraria, con sede in Torino, è concessa per la durata di anni cinque, la facoltà di coltivare i giacimenti di torba, siti in località denominata « Torbiere Alice », in territorio del comune di Alice Superiore, provincia di Aosta.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1942, registro 26 Corporazioni, foglio 135, con il quale al dott. Luigi Camerini, domiciliato elettivamente in Porto Tolle (Rovigo), è concessa la facoltà di coltivare il giacimento di gas idrocarburati, sito in località « Polesine Camerini », nel territorio del comune di Porto Tolle, provincia di Rovigo.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1942, registro n. 26 Corporazioni, foglio 295, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Falconera Capitano », sita in territorio del comune di Cianciana, prov. di Agrigento, rappresentati dal signor Carlo Riggio, domiciliato in Cianciana, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1942, registro 26 Corporazioni, foglio 103, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Fiumarazza Batrice », sita in territorio del comune di Comitini, provincia di Agrigento, rappresentati dal sac. Garlisi Salvatore fu Diego, domiciliato ad Aragona, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 24 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1942, registro 26 Corporazioni, foglio 181, con il quale alla Soc. An. Naz. Argille e Caolini « S.A.N.A.C. », con sede in Cagliari, è concessa per la durata di anni dieci, la facoltà di coltivare i giacimenti di terre refrattarie con grado superiore a 1630 gradi centigradi, siti in località denominata « Pizzu Rubiu », in territorio del comune di Nurallao, provincia di Nuoro.

Decreto Ministeriale 22 ottobre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1942, registro 26 Corporazioni, foglio 273, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Falconera Società Riggio », sita in territorio del comune di Cianciana, provincia di Agrigento, rappresentata dal signor Giuseppe Camizzi fu Nicolò, domiciliato in Cianciana, provincia di Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 2 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1942-XXI, registro 26 Corporazioni, foglio 275, con il quale alla ditta F.lli Travostino, con sede in Lozzolo (Vercelli), rappresentata dal suo amministratore delegato signor Giuseppe Travostino, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino e terraglia forte nonchè di terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°, siti in località denominata « Ceresei 5° », in territorio del comune di Lozzolo, provincia di Vercelli.

Decreto Ministeriale 2 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1942-XXI, registro 26 Corporazioni, foglio 276, con il quale alla ditta F.lli Travostino, con sede in Lozzolo (Vercelli), rappresentata dal suo amministratore delegato signor Giuseppe Travostino, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino ed argille per porcellana e terraglia forte nonchè di terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°, siti in località denominata « Ceresei 6 », in territorio del comune di Lozzolo, provincia di Vercelli.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1942-XXI, registro 26 Corporazioni, foglio 274, con il quale la concessione della facoltà di coltivare la miniera di calamina, blenda e fluorina denominata « Laghetto di Polzone », sita in territorio del comune di Dezzo di Scalve, provincia di Bergamo, è trasferita dalla Compagnia Imprese Elettriche Liguri (C.I.E.L.) alla Società an. Mineraria « Presolana », sedente in Dezzo di Scalve.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1942-XXI, registro 26 Corporazioni, foglio 279, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Colognola Bassa », in territorio del comune di Gubbio, provincia di Perugia, è trasferita dalla Società Umbra cemento Portland alla Soc. anonima Cementi di Fabriano, elettivamente domiciliata in Gubbio presso il notaio dott. Antonio Minelli.

Decreto Ministeriale 29 ottobre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1942-XXI, registro 26 Corporazioni, foglio 272, con il quale la quota di compartecipazione spettante al defunto sig. Luccarda Giovanni Francesco sulla concessione perpetua della sorgente di acqua minerale « Fonte Margherita », sita in territorio del comune di Torrebelvicino, provincia di Vicenza, è trasferita ai signori Luccarda Maria in Bianchi, Caoduro Alfonso Alessandro, quale curatore dello scomparso Luccarda Gino, Fanchin Rosa ved. Luccarda, quale usufruttuaria, e Luccarda Angelina o Gina, domiciliata in Torrebelvicino, rappresentati da quest'ultima.

Decreto Ministeriale 2 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1942-XXI, registro 26 Corporazioni, foglio 278, con il quale è accettata la rinuncia della « Montecatini » Società generale per l'Industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione perpetua della miniera di zolfo denominata « Valdinoce », in territorio dei comuni di Cesena e Meldola, provincia di Forlì.

Decreto Ministeriale 2 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1942, registro 26 Corporazioni, foglio 277, con il quale è accettata la rinuncia della « Montecatini » Società generale per l'Industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione perpetua della miniera di zolfo denominata « S. Apollinare », in territorio dei comuni di Cesena e Meldola, provincia di Forlì.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1942-XXI, registro 26 Corporazioni, foglio 291, con il quale all'ing. Luigi Sartorio, residente in Lauriano Po (Torino), è concessa per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare il giacimento di torba, sito in località denominata « Novaretto », in territorio del comune di Caprie, provincia di Torino.

Decreto Ministeriale 2 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1942-XXI, registro n. 26 Corporazioni, foglio 303, con il quale alla ditta F.lli Travostino, con sede in Lozzolo (Vercelli), è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di caolino e argille per porcellana e terraglia forte, ecc., sito in località « Marangone », in territorio del comune di Gattinara, provincia di Vercelli.

Decreto Ministeriale 2 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1942-XXI, registro n. 26 Corporazioni, foglio 296, con il quale alla ditta F.lli Travostino, con sede in Lozzolo (Vercelli), è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di caolino e argille per porcellana e terraglia forte, ecc., sito in località denominata « Virauda I », in territorio del comune di Lozzolo, provincia di Vercelli.

Decreto Ministeriale 2 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1942-XXI, registro n. 26 Corporazioni, foglio 298, con il quale alla ditta F.lli Travostino, con sede in Lozzolo (Vercelli), è concessa per la durata di anni 20, la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino e argille per porcellana e terraglia forte, ecc., in località denominata « Riva Bianca 4ª », in territorio del comune di Lozzolo, provincia di Vercelli.

Decreto Ministeriale 2 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1942-XXI, registro n. 26 Corporazioni, foglio 297, con il quale alla S. A. Manifattura ceramica Pozzi, con sede in Torino, è concessa per la durata di anni trenta, la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, ecc., in località denominata « Corticella Novelle Prati Rovere », in territorio dei comuni di Roasio e Lozzolo, provincia di Vercelli.

Decreto Ministeriale 2 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1942-XXI, registro n. 26 Corporazioni, foglio 299, con il quale al dott. Cesaro Orfeo, domiciliato in Bressanone (Bolzano), è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare il giacimento di talco sito in località denominata « Montegrande », in territorio del comune di Val di Vizze, provincia di Bolzano.

Decreto Ministeriale 2 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1942-XXI, registro n. 26 Corporazioni, foglio 300, con il quale il decreto Ministeriale 8 novembre 1939, con il quale alla signora Carolina Wittur, vedova Mutschlechner, residente in frazione S. Virgilio del comune di Marebbe (Bolzano), è stata concessa per la durata di anni sessanta, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Bagni di Cortina », sita in territorio del comune di Marebbe (Bolzano), è revocato.

Decreto Ministeriale 17 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1942-XXI, registro n. 26 Corporazioni, foglio 304, con il quale i signori Mezzana, Erasmo, Lorenzo, Carlo, Maria, Adele, Celestina, Giulia fu Giuseppe e Moroseiti Rosa fu Erasmo sono dichiarati decaduti dalla concessione dei giacimenti di marna da cemento, siti in località denominata « Cascina Novarese », in territorio del comune di Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria, agli stessi accordata con decreto Ministeriale 30 maggio 1932.

Decreto Ministeriale 18 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1942-XXI, registro n. 26 Corporazioni, foglio 305, con il quale alla signora Rossi Giovannina, elettivamente domiciliata nel comune di Centuripe (Enna), è concessa la facoltà di coltivare in perpetuo, i giacimenti di zolfo siti in località denominata « Marmora Corvo », in territorio del comune di Centuripe, provincia di Enna.

Decreto Ministeriale 13 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1942-XXI, registro n. 26 Corporazioni, foglio 292, con il quale alla S. A. Terme di Salice, con sede in Milano, è concessa in perpetuo, la facoltà di utilizzare per uso industriale la sorgente di acqua minerale, sita in località denominata « Salice Terme », in territorio del comune di Godiasco, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 17 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1942-XXI, registro n. 26 Corporazioni, foglio 294, con il quale alla S. A. Terme di Salice, con sede in Milano, è concessa in perpetuo, la facoltà di utilizzare per uso industriale la sorgente di acqua minerale, sita in località denominata « Monte Alfeo », in territorio del comune di Godiasco, provincia di Pavia.

(4602)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 dicembre 1942-XXI - N. 226

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7975
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador. (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	73,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,025
Id. 3,50 % (1902)	86 —
Id. 3 % lordo	71,85
Id. 5 % (1935)	92,425
Redimib. 3,50 % (1934)	82,575
Id. 5 % (1936)	96,725
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,45
Id. 4 % (15-12-43)	99,25
Id. 5 % (1944)	98,15
Id. 5 % (1949)	94,625
Id. 5 % (15-2-50)	94,70
Id. 5 % (15-9-50)	94,575
Id. 5 % (15-4-51)	94,575

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e nomina del commissario straordinario.

Con decreto Ministeriale 7 dicembre 1942-XXI, a datare dal 10 corrente è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose ed è stato nominato commissario straordinario il Cons. naz. prof. Pier Giovanni Garoglio.

(4598)

Divieto di caccia alla starna in provincia di Forlì

Con decreto Ministeriale 9 dicembre 1942, per la durata delle annate venatorie 1943-44, 1944-45, e 1945-46 è stato vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016, la caccia alla starna, sotto qualsiasi forma, in tutto il territorio della provincia di Forlì.

(4599)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ad un posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito;
Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 959, relativa al conferimento del grado di tenente ai sottotenenti maestri direttori di banda in servizio permanente effettivo;
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;
Viste le norme esecutive per la prima applicazione delle predette disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1703, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio dei sottotenenti maestri direttori di banda del Regio esercito;
Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, col quale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 vengono estese ai combattenti dell'attuale conflitto.
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali, e successive modificazioni;
Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908, e successive modificazioni;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per un posto di sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare militari e civili che siano provvisti di diploma di istrumentazione per banda o di composizione, conseguito in un conservatorio Regio o pareggiato del Regno.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno aver compiuto il 18° anno di età, e non aver superato il 36°, alla data del presente decreto.
Gli aumenti dei limiti di età, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione a pubblici impieghi non si cumulano coi limiti massimi stabiliti dal presente articolo, ai sensi della legge 24 marzo 1942-XX, n. 360 (circ. 348 G. M. 1942-XX).
Sono esclusi dal concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 4.

Norme a cui dovranno attenersi i concorrenti.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 8 indirizzata al Ministero della guerra (Direzione generale stato e avanzamento ufficiali - Divisione 1ª), e presentarla, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Comando del distretto militare cui sono effettivi, o nella cui giurisdizione risiedono, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.
I concorrenti residenti all'estero dovranno presentare la domanda, nel termine suddetto alla competente autorità diplomatica e consolare.
Nella domanda i concorrenti dovranno:
a) elencare i documenti e titoli allegati;
b) indicare il loro preciso recapito (corpo, ente o distretto militare cui appartengono).
Delle successive eventuali variazioni dovranno darne tempestiva partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda e al Ministero della guerra;
c) dichiarare il loro stato civile (celibe, ammogliato o vedovo).
A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre i seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 12, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;
2) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 6, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, dal prefetto, se rilasciato dal podestà, di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
I non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare che sono liberi da ogni obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;
3) certificato di stato civile, in carta da bollo da L. 6, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo, con o senza prole; di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;
4) certificato generale del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, in carta da bollo da L. 8 rilasciato dal segretario della Regia procura, e legalizzato dal procuratore del Re Imperatore di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;
3) certificato di buona condotta morale, civile e politica in carta da bollo da L. 6 rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza abituale e vidimato dal prefetto; di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;
6) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;
7) diploma originale in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un conservatorio Regio o pareggiato del Regno, o copia notarile del medesimo legalizzata, ed eventualmente altri documenti comprovanti la cultura e la perizia artistica del candidato (diplomi, attestati di studio e simili);
8) certificato, in carta da bollo da L. 6, rilasciato nell'anno XX dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento (o da chi ne faccia le veci), ovvero da gerarchie fasciste locali, con il visto del segretario federale (o di chi ne faccia le veci) attestante l'appartenenza, nonchè la data di iscrizione del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.
Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione se vi sia stata o non interruzione, ed essere vistato dal Segretario del Partito (o da chi ne faccia le veci).
Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli, il certificato d'iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero;
9) fotografia di data recente del candidato, con la firma del medesimo, autenticata da un Regio notaio o dal podestà,

oppure, se il concorrente è in servizio militare, dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto.

Per i militari in servizio saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 9.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'Amministrazione della guerra deve riguardare documenti rilasciati entro i termini prescritti dal presente bando.

I documenti possono essere prodotti anche separatamente dalla domanda, ma non oltre il termine sopradetto di 90 giorni e dovranno essere presentati alle stesse autorità di cui al 1° e 2° comma del presente articolo.

I candidati che trovansi fuori del territorio metropolitano possono far pervenire al Ministero i documenti richiesti entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;* fermo restando l'obbligo di presentare la domanda non oltre i 90 giorni dalla data suddetta (l'invio dei documenti stessi potrà essere effettuato direttamente dalle rispettive famiglie o da altra persona di fiducia che i concorrenti dovranno indicare nella domanda).

Art. 5.

Norme a cui dovranno attenersi le autorità militari.

Le autorità indicate nell'art. 4 con apposita dichiarazione da scriversi in calce ad ogni domanda, dovranno far risultare esplicitamente la data sotto la quale vengono presentati la domanda stessa e i documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo i termini prescritti.

Le autorità riceventi trasmetteranno al più presto, direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale stato e avanzamento ufficiali - Divisione 1ª) le domande con gli annessi documenti.

Insieme con le domande le autorità predette faranno pervenire al Ministero della guerra:

a) copia aggiornata dello stato di servizio, se ufficiale;

b) copia del foglio matricolare se sottufficiale o militare di truppa;

c) rapporto informativo particolareggiato riguardante il servizio prestato, se il concorrente si trovi in servizio;

d) le informazioni dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente, e della sua famiglia, e se il concorrente è ammogliato, anche informazioni dettagliate sulle condizioni sociali e di moralità della moglie e della di lei famiglia. Nelle informazioni dovrà farsi risultare se il concorrente appartiene alla razza ariana per parte di entrambi i genitori e se la moglie è italiana e di razza ariana;

e) richiesta di certificato generale mod. 44 (già mod. 42) di cui alla circ. 228 del Giornale militare 1914;

f) dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato.

Tale visita sarà effettuata, a cura delle autorità militari competenti a ricevere le domande dei concorrenti, presso un ospedale militare in sede di Comando di corpo d'armata, da una Commissione composta dal rispettivo direttore di sanità (presidente), dal direttore dell'ospedale militare, e da un ufficiale medico superiore (membri).

Limite minimo di statura n. 1,60.

Per i concorrenti che si trovano fuori del territorio metropolitano la visita sarà effettuata presso Commissioni costituite da un ufficiale medico superiore (presidente) e da due ufficiali medici (membri).

Per i concorrenti che trovansi all'estero, le Regie autorità diplomatiche o consolari delegheranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale, che dovrà essere vistato dalle predette autorità.

Le autorità sanitarie dovranno trasmettere, con la massima urgenza, all'autorità che ha disposto la visita, la relativa dichiarazione medica.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice, per la valutazione dei titoli e per gli esami, da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra, sarà composta di un ufficiale generale, presidente, di due maestri di musica civili e di due ufficiali maestri direttori di banda, membri, nonchè di un segretario senza voto.

Art. 7.

Gli esami si svolgeranno in Roma alla data che verrà tempestivamente comunicata ai candidati ammessi al concorso.

Essi consisteranno in quattro prove, delle quali tre scritte ed una pratica.

Le prove scritte consisteranno nei seguenti lavori:

a) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte ed organo, scelto su testi di autori classici;

b) composizione di una fuga a quattro voci su tema dato;

c) composizione, su tema dato, di una marcia eroica, trionfale, funebre, ecc., per pianoforte, con qualche accenno strumentale.

La prova pratica consisterà nella direzione di un pezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà il tempo massimo da concedersi ai candidati per lo svolgimento di ciascuna prova.

Art. 8.

Prima dell'inizio delle prove scritte la Commissione si riunirà per l'esame dei titoli.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, artistici e di carriera, ogni componente della Commissione disporrà di venti punti: la somma dei punti assegnati da ciascun componente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Art. 9.

Per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Il brano sorteggiato per la prova di strumentazione per banda sarà dato in distribuzione ai concorrenti.

Se la Commissione non avrà disponibili tante copie del brano estratto, quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati un'ora di tempo per copiare il brano, da non computarsi nelle ore consentite per lo svolgimento del lavoro.

Art. 11.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro, assegnando un punto di merito fino a 20/20.

Per essere dichiarati idonei nelle prove scritte, occorre riportare non meno di 12/20 in ciascuna prova.

Art. 12.

I candidati, se giudicati idonei nelle prove scritte, saranno ammessi all'esame di direzione.

Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere, secondo le modalità che stabilirà la Commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi, nei quali saranno osservate le stesse modalità.

I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa prova il candidato, per essere dichiarato idoneo dovrà aver riportato non meno di 12/20.

Art. 13.

La graduatoria degli idonei sarà stabilita in base alla media aritmetica dei cinque punti di merito.

A parità di classificazione ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali contemplati delle vigenti disposizioni.

Art. 14.

Il Ministro per la guerra deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 15.

Terminati i suoi lavori la Commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi, insieme con la graduatoria, al Ministro.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, deciderà definitivamente sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale del Ministero della guerra, e sarà dichiarato vincitore il primo iscritto nella graduatoria.

Art. 16.

Il vincitore del concorso sarà nominato sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente, e assumerà i doveri inerenti al suo stato dal giorno della pubblicazione del decreto di nomina sul Bollettino ufficiale.

Se per qualsiasi motivo, il vincitore non potrà conseguire la nomina, questa sarà devoluta a chi segue immediatamente nella graduatoria degli idonei.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SCUERO

(4580)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del concorso a 20 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 1° maggio 1942-XX, col quale è stato bandito un concorso per titoli a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici ed ingegneri d'armamento);

Visto il decreto Ministeriale del 7 settembre 1942-XX, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale del 15 settembre 1942-XX, col quale il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso suddetto è stato prorogato a tutto il 10 novembre 1942-XXI;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici ed ingegneri d'armamento), è prorogato a tutto il 10 dicembre 1942-XXI.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1942-XXI

p. *Il Ministro*: FOUGIER

(4611)

MINISTERO DELLA MARINA

Varianti al concorso a quattro posti di primo aiutante disegnatore (grado 10°, gruppo C)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942-XX, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a quattro posti di primo aiutante disegnatore (grado 10°, gruppo *C*) nel ruolo degli aiutanti disegnatori della Regia marina, per i Servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle Armi e armamenti navali e del Genio militare per la Regia marina;

Decreta:

L'art. 7 del decreto Ministeriale 1° marzo 1942-XX, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a quattro posti di primo aiutante disegnatore (grado 10°, gruppo *C*) nel ruolo degli aiutanti disegnatori della Regia marina, per i Servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle Armi e armamenti navali e del Genio militare per la Regia marina è modificato come segue:

« La Commissione in base ai titoli e documenti esibiti attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione complessiva che non potrà superare i 50 punti.

Sarà riconosciuta l'idoneità ai candidati che avranno riportato la votazione non inferiore ai 30 punti ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(4609)

Varianti al concorso a sei posti di aiutante disegnatore (grado 11°, gruppo C)

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942-XX, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a sei posti di aiutante disegnatore (grado 11°, gruppo *C*) nel ruolo degli aiutanti disegnatori della Regia marina, per i Servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle Armi e armamenti navali e del Genio militare per la Regia marina;

Decreta:

L'art. 7 del decreto Ministeriale 1° marzo 1942-XX, con il quale è stato indetto il concorso per titoli a sei posti di aiutante disegnatore (grado 11°, gruppo *C*) nel ruolo degli aiutanti disegnatori della Regia marina, per i Servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle Armi e armamenti navali e del Genio militare per la Regia marina è modificato come segue:

« La Commissione in base ai titoli e documenti esibiti attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione complessiva che non potrà superare i 50 punti.

Sarà riconosciuta l'idoneità ai candidati che avranno riportato la votazione non inferiore ai 30 punti ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(4610)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.